

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 316
a iniziativa del Consigliere Volpini
presentata in data 29 ottobre 2019

DISCIPLINA DEI CONSULTORI FAMILIARI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, al fine di assicurare servizi di natura sociale, psicologica e sanitaria per la famiglia, per la maternità e paternità responsabili e per l'infanzia, riconosce il ruolo fondamentale del Consultorio familiare pubblico e disciplina i criteri per il suo funzionamento e controllo.

Art. 2
(Definizione)

1. Il Consultorio familiare pubblico, di seguito chiamato Consultorio, è un servizio territoriale rivolto alla comunità orientato alla tutela, all'informazione, alla prevenzione e alla promozione della salute e della qualità della vita delle donne, dei soggetti in età evolutiva, dei giovani, delle coppie e delle famiglie e risponde ai criteri della globalità e della multidimensionalità.

Art. 3
(Organizzazione)

1. L'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), attraverso il distretto, assicura:

- a) l'attivazione di una rete di consultori familiari pubblici sul territorio;
- b) l'individuazione di un Consultorio di riferimento per ciascuna Area vasta;
- c) l'istituzione, presso la stessa ASUR, di una struttura di coordinamento regionale dei Consultori familiari pubblici.

2. L'ASUR garantisce all'interno del Consultorio percorsi assistenziali nei seguenti ambiti di attività:

- a) tutela della salute della donna;
- b) nascita e tutela psicofisica del bambino;
- c) tutela dei minori;
- d) salute sessuale e riproduttività;
- e) tutela degli adolescenti e dei giovani.

3. Le attività consultoriali sono realizzate attraverso specifici percorsi e interventi, al fine di dare risposte adeguate ai bisogni dell'utenza, anche attraverso l'introduzione di un processo comunicativo che sfrutta tutti i potenziali canali sinergicamente operanti sul territorio, coinvolgendo persone e gruppi di popolazione con l'obiettivo di attivare processi decisionali autonomi e consapevoli.

4. Il Consultorio agisce in collegamento con l'Ambito territoriale sociale (ATS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia), che insiste sul territorio del distretto di riferimento.

5. Il Consultorio può svolgere la propria attività anche attraverso équipe specialistiche sovra distrettuali di Area vasta.

6. Il Consultorio opera anche attraverso il costante raccordo e integrazione con la direzione distrettuale, i servizi specialistici dell'ASUR, i medici di medicina generale (MMG), i pediatri di libera scelta (PLS), gli enti locali, le istituzioni scolastiche, l'Autorità giudiziaria e le forme associative del terzo settore.

Art. 4 *(Requisiti)*

1. La Giunta regionale stabilisce, ai sensi della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati) specifici requisiti strutturali e organizzativi per il rilascio delle autorizzazioni e per l'accreditamento istituzionale del Consultorio.

Art. 5 *(Figure professionali)*

1. L'ASUR individua, nell'ambito della relativa dotazione organica, un adeguato numero delle seguenti figure professionali da destinare al Consultorio:

- a) psicologi;
- b) assistenti sociali;
- c) ginecologi;
- d) ostetriche;
- e) personale amministrativo.

2. Le figure professionali, previste al comma 1, possono essere integrate con la figura dell'infermiere e dell'assistente sanitario.

3. L'ASUR, a sostegno del Consultorio, può prevedere esperti di altre discipline, quali il mediatore interculturale, il consulente legale, il sessuologo, il sociologo, il neuropsichiatra infantile, l'andrologo, l'endocrinologo, il dietologo e il dermatologo infettivologo.

Art. 6 *(Aggiornamento professionale)*

1. La Regione programma e promuove l'aggiornamento professionale del personale del Consultorio.

Art. 7*(Sistema informativo)*

1. Nell'ambito del sistema informativo sanitario integrato è assicurata la gestione di tutte le informazioni concernenti l'attività del Consultorio.

Art. 8*(Verifiche di qualità e di costo)*

1. L'attività del Consultorio è sottoposta a verifiche periodiche di qualità, secondo indicatori concernenti il personale, la struttura, l'accessibilità, le procedure, nonché di costo.

Art. 9*(Consultorio familiare privato)*

1. Il Consultorio familiare privato concorre alla promozione di un welfare familiare al fine di migliorare le condizioni di vita delle famiglie. Esso fa parte dell'offerta distrettuale nell'ottica di una valida integrazione tra pubblico e privato.

2. Il Consultorio di cui al comma 1 costituito, senza finalità di lucro, dagli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), è disciplinato dalle norme di diritto privato, nel rispetto delle autonomie e delle funzioni definite nell'atto costitutivo e statuto.

3. Il Consultorio di cui al comma 1 è autorizzato ai sensi della l.r. 21/2016.

Art. 10*(Linee guida)*

1. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, definisce le linee guida attuative di questa legge.

Art. 11*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempimenti disposti da questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione.

Art. 12*(Disposizione transitoria)*

1. Le linee guida previste all'articolo 10 sono adottate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.